



COMUNE DI MONTESPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 36 del 24/03/2022

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21:15, in mModalità mista (in presenza e da remoto), previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Andrea Migliorini nella Sua qualità di Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MUGNAINI ALESSIO	Consigliere	Р		NISTRI ALBERTO	Consigliere	Р	
FRANCALANCI SERENA	Consigliere		Ag	BASSI LEONARDO	Consigliere	Р	
HAEUSL FLORIAN	Consigliere	Р		GIUSTI GIACOMO	Consigliere	Р	
GHIZZANI JESSICA	Consigliere	Р		MACALLE' NICCOLO'	Consigliere	Р	
GIOVANNETTI ANDREA	Consigliere	Р		MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	Р	
BRANDI MICHELE	Consigilere	Р		GUIDUCCI CARLO	Consigliere	Р	
CANUTI VALENTINA	Consigliere	Р		MORELLI LUCIANA	Consigliere	Р	
MAIONCHI RANIERI	Consigliere	Р		SERGI MARGHERITA	Consigliere	Р	

Consiglieri assegnati n° 16 Presenti n° 15

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario**Stefano Salani.** Scrutatori:

MAIONCHI RANIERI, BASSI LEONARDO, MACALLE' NICCOLO'

In relazione all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 70 del 17/03/2020 il quale recita: "i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente

del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio comunale n.ro 5 del 3/12/2021 in merito all'effettuazione delle sedute degli organi collegiali in modalità mista;

CONSIDERATO quindi che i lavori del Consiglio si svolgono con la presenza presso la sede comunale del Segretario comunale Salani, del Sindaco Mugnaini e dei consiglieri Ghizzani, Brandi, Canuti, Maionchi, Nistri, Bassi, Giusti, Macallè, Migliorini e Sergi ed in collegamento da remoto con i consiglieri Haeusl, Giovannetti, Guiducci e Morelli;

Il Segretario comunale attesta la presenza dei consiglieri di cui sopra, la cui casella è contrassegnata con una "P" alla colonna "Presente", previa diretta identificazione visiva e conoscenza diretta, nella seduta odierna del Consiglio Comunale realizzata in modalità mista;

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE in particolare delle variazioni apportate al suddetto decreto legislativo in tema di addizionale Comunale all'IRPEF dall'art. 1 commi da 142 a 144 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 così come modificato dalla legge Finanziaria per l'anno 2007, "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002";

VISTO che l'art. 1 comma 11 del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 stabilisce che ... "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e

deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA interamente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/06/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., con la decorrenza dall'anno 2012, e sono state stabilite aliquote differenziate dell'addizionale Comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito con applicazione a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal tributo, se non quelle stabilite dalla legge;

TENUTO CONTO che con l'art.1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) sono stati modificati gli scaglioni di reddito IRPEF e che pertanto è necessario adeguare gli scaglioni e di conseguenza le aliquote dell'addizionale comunale al fine di garantire un'invarianza di gettito;

APPURATO che la norma dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF avvenga "con regolamento adottato (...)", rendendo perciò necessario la variazione esplicita del regolamento all'uopo predisposto;

RAVVISATA pertanto la necessità di variare il suindicato Regolamento disciplinante l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

DATO ATTO che la simulazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, effettuata attraverso il Simulatore messo a disposizione sul Portale del federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, di cui al Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 17/02/2022, presenta, complessivamente considerato, un'invarianza di gettito;

CONSIDERATO che l'art.14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006."

TENUTO CONTO dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 "...15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....";

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 stabilisce che "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.";

VISTI:

- il DM del 24 dicembre 2021 che stabilisce *"Il termine per la deliberazione del bilancio di pre*visione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2022;
- l'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Dato atto che le modifiche di cui al presente atto avranno decorrenza dal 01/01/2022;

VISTI:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto del Contribuente (L. n. 212 del 27.07.2000);

RICHIAMATO inoltre il D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

Accertata la propria competenza ai sensi dell' art. 42, comma 2 del d.lgs. 267/2000;

Presto atto del parere dell'organo di revisione contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della I Commissione consiliare;

Con voti favorevoli 10 (maggioranza) n. 5 contrari (Migliorini, Macallè, Guiducci e Morelli per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1. **Di approvare** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2. **Di approvare** le modifiche al vigente Regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. e di approvare il seguente nuovo testo del Regolamento citato:

Art. 1

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

A decorrere dall'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene applicata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

- a) fino a 15.000 euro 0,37%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,49%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,70%;
- d) oltre 50.000 euro 0,80%;

Art. 2

(Assoggettabilità dei redditi all'addizionale)

Le aliquote differenziate per scaglioni di reddito di cui all'articolo precedente si applicano a tutti i redditi assoggettabili all'imposta I.R.P.E.F. senza alcuna esenzione dal tributo, se non quelle stabilite dalla legge. Valgono i criteri e le modalità di calcolo stabiliti dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998.

- 3. **Di dare atto** che le modifiche al Regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. di cui al presente atto deliberativo decorrono dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
- 4. **Di allegare** il parere del Revisore Unico dei Conti (allegato "A");
- 5. **Di inviare** per via telematica copia conforme della presente deliberazione, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi della normativa vigente.

Con separata votazione e con voti favorevoli 10 (maggioranza) n. 5 contrari (Migliorini, Macallè, Guiducci e Morelli per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs n° 267/00 e ss.ms.ii., per consentire i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Andrea Migliorini Il Segretario Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.